

N. R.G.

## TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO

Il giudice

A scioglimento della riserva che precede;  
letti gli atti di causa;  
sentite le parti;  
letto il decreto ingiuntivo per cui è causa;  
rilevato che la proposta opposizione appare strutturata su profili da approfondire;  
si ritiene di provvedere in merito alla richiesta sospensione della provvisoria esecuzione ;  
infine, considerato che l'oggetto del presente giudizio rientra tra le materie per le quali è prevista la mediazione obbligatoria quale condizione di procedibilità ai sensi del D.L.gs n.28/2010

P.Q.M.

Visto l'art.648 cpc sospende la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n.888/2018 emesso in data 17/07/2018 dall'intestato tribunale, rimette le parti in mediazione ed assegna alle stesse termine di gg.15 a decorrere dalla comunicazione del presente provvedimento per avviare il procedimento di mediazione a pena di improcedibilità del presente giudizio.

Fissa per il prosieguo l'udienza del giorno 24 settembre 2019 alle ore 9,00

Si comunichi

Teramo, 18/03/2019

Il giudice

dott.

(firma digitale)